

AVV. GABRIELE BORLIZZI
C.F.: BRLGRL56M25D044L
VIA DELLA LIBERTA' 36 - 73033 CORSANO (LE)
TEL.\FAX: 0833\531635 – CELL.: 349\7841709
e-mail: avv.gborlizzi@libero.it
Pec: borlizzi.gabriele@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE LAVORO

RICORSO ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669

QUATER C.P.C. - ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Per la Prof. **DONATA DE MASI**, nata a Lecce il 14.5.1963 e residente in Corsano alla Via Manzoni 83, C.F.: DMSDNT63E54E506Q, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gabriele Borlizzi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al presente atto (**ALL.1**), *il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio al fax n.0833531635 o all'indirizzo PEC borlizzi.gabriele@ordavvle.legalmail.it,*

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, (C.F.: 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma, Largo Trastevere n.76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in 73100Lecce, Via F. Rubichi 23.

PREMESSO

- a) Che la ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, con inquadramento nel ruolo di docente e presta servizio presso la Scuola Media dell'Istituto Comprensivo Statale Biagio Antonazzo di Corsano (LE);
- b) Che la stessa ha partecipato al corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di n.2.900 dirigenti scolastici, bandito dal MIUR con DDG n.1259 del 23.11.17 (**ALL.2**), pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017, nel quale è risultata vincitrice, essendosi collocata nella posizione n.2366 della graduatoria definitiva per merito e titoli, pubblicata con DDG n.105 dell'1.8.19, successivamente rettificata con DDG n.1229 del 7.8.19 (**ALL.3-4**) e da ultimo con DDG n. 986 del 6.8.20 (**ALL.TI 5-6**), che ha comportato la modifica della sua posizione in graduatoria di un posto e precisamente nella posizione n.2367;



- c) Che per l'anno scolastico 2019/2020 sono stati assunti solo i primi 2.045 vincitori del predetto concorso;
- d) Che con avviso n. 23350 del 4.8.20, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero convenuto in data 4.8.20, quest'ultimo ha comunicato che per l'anno scolastico 2020/2021 risultavano vacanti e disponibili in n.18 regioni n.458 posti di dirigente scolastico, che sarebbero stati coperti mediante scorrimento della graduatoria di cui alla precedente let. b) ed invitava i vincitori interessati ad indicare entro le ore 23,59 del 7.8.20 l'ordine di preferenza delle regioni dove essere assegnati (**ALL.7**), termine in seguito prorogato sino alle ore 23,59 del 10.8.20 (**ALL.8**);
- e) che, in data 07.08.2020, la odierna ricorrente ha inviato tramite Polis la domanda contenente la preferenza delle Regioni nelle quali essere assegnata nel seguente ordine: 1) Puglia; 2) Basilicata, 3) Campania, 4) Molise, 5) Lazio, 6) Marche, 7) Emilia Romagna, 8) Toscana, 9) Piemonte; 10) Veneto, 11) Lombardia, 12) Abruzzo, 13) Umbria, 14) Sicilia, 15) Calabria, 16) Friuli Venezia Giulia, 17) Liguria, 18) Sardegna (**ALL.9**);
- f) che successivamente all'invio della predetta domanda la ricorrente in data 10.08.20 ha comunicato a mezzo PEC al MI di usufruire già dei benefici di cui all'art. 33 della L. n.104/92 (**ALL.TI 10-11**), in quanto referente unica del padre, De Masi Francesco Salvatore, riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità (**ALL.12**) ed ha chiesto pertanto che le venisse riconosciuto il diritto di precedenza, ex art. 33 L. n.104/92, già nella fase di assegnazione alle Regioni e quindi di essere assegnata alla Regione Puglia (**ALL.13**);
- g) Che in data 21.8.20 sul sito ufficiale del MI è stato pubblicato l'elenco dei candidati Dirigenti Scolastici assegnati alle regioni (**ALL.14**) nel quale la ricorrente risulta assegnata alla Regione Toscana, senza che venisse tenuto conto dei requisiti di cui alla Legge 104/1992 dalla stessa posseduti;
- h) Che alla data di assegnazione alle Regioni e successivamente alla mobilità interregionale, erano vacanti e disponibili nella Regione Puglia n.22 posti di dirigenti scolastici (**ALL.TI 15-16**), comprensive delle sedi nominali che, ai sensi della art. 13 del CCNL (**ALL.17**) e come evidenziato dalla circolare dello stesso MI del 31.7.20 n. 22708 (**ALL.18**), devono essere considerate comunque disponibili;
- i) Che l'USR per la Toscana con avviso del 24.8.2020 n. 9409 ha invitato i Dirigenti Scolastici ad essa assegnati e riportati nel prospetto allegato, ad inviare



entro le ore 12, 00 del 26.8.2020 la documentazione indicata nello stesso avviso ed a presentarsi alle ore 10,00 del 27.08.2020 a Firenze, presso l'I.S. Leonardo Da Vinci, per l'assegnazione della sede di incarico (**ALL.19**);

- a) che la ricorrente ritiene di aver diritto ad usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, quale referente unica del padre invalido, in situazione di gravità e di essere pertanto assegnata alla Regione Puglia, presso la sede più vicina al domicilio di quest'ultimo o comunque in altra regione, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, per i motivi di seguito indicati.

I. In ordine alla Giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro a conoscere del presente giudizio.

E' consolidato orientamento della S.C. il ritenere che la giurisdizione della Giustizia Amministrativa in materia di concorsi si estenda dalla pubblicazione del bando sino alla formazione ed approvazione delle graduatorie e che dalla successiva fase del reclutamento, mediante scorrimento delle stesse, subentra la Giurisdizione della Giustizia Ordinaria (ex multis Cass. Civ. SS.UU. 28.05.2012, n. 8410; Cass. Civ. SS.UU. 23.09.2013, n. 21671; Cass. Civ. SS.UU. 06.05.2013, n. 10404).

Tale orientamento è stato ribadito dalla S.C. a SS.UU. anche nella sentenza n.16756/2014 nella quale ha affermato: *“Queste Sezioni unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali -per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”*.



Da quanto innanzi ne consegue che per la decisione del presente ricorso - avendo ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di assegnazione alla Regione della ricorrente, vincitrice del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici e quindi di un mero atto gestorio del MI - sussiste la Giurisdizione del Giudice Ordinario.

II In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, a conoscere del presente giudizio. L'articolo 413 comma 5 c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*

La giurisprudenza della S.C. (Cass. 22.02.2010 n. 4172) è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso.

Nella fattispecie de qua, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il Tribunale di Lecce, in quanto nel momento in cui il fatto per cui è causa si è verificato, la ricorrente prestava servizio presso la scuola media dell'Istituto Comprensivo Statale Biagio Antonazzo di Corsano (LE).

III In ordine alla legittimità dell'art. 15 del bando.E' indubbio che il Ministero, nel 2019 e nel 2020, nell'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per cui è causa, abbia fatto riferimento a quanto stabilito dall'art. 15 del bando, il quale prevede espressamente:

- 1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.*
- 2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR*
- 3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta*



fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.

4. *I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima.*
5. *I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.*

E' altrettanto indubbio che il terzo comma del predetto articolo - nella parte in cui prevede che l'applicazione dei benefici della Legge 104/1992 possa avvenire solo nella fase di "assegnazione della sede di servizio" e cioè quando il competente USR della Regione di assegnazione individui l'istituzione scolastica – oltre ad essere assolutamente illogico (non ha alcun senso riconoscere il diritto di precedenza de quo, in una Regione distante diversi centinaia di chilometri dal domicilio del parente da assistere) ed irragionevole (perché lede la primaria esigenza di tutela della persona con handicap grave, senza un minimo beneficio per la Pubblica Amministrazione), è comunque illegittimo in quanto,essendo contenuto in un Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico (Bando), avente nella gerarchia delle fonti natura secondaria,è in palese contrasto con la L.104/92 avente natura di rango primario.

A quest'ultimo proposito si evidenzia infatti che l'art. 33, com. 5 della L. n.104/1992 - come modificato dalla L. n.53/2000 e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della L. n.183/2010, che hanno soppresso i requisiti originariamente previsti della convivenza e della continuità ed esclusività dell'assistenza - dispone che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona (coniuge, parente o affine entro il secondo grado)



con handicap in situazione di gravità **"... ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"**.

Tale norma – che in virtù dell'art. 601 del D.Lgs. n.297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) è applicabile "al personale di cui al presente testo unico" e comporta "la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" - persegue la duplice finalità di garantire continuità di assistenza al malato con handicap grave e comunque il diritto dello stesso ad essere assistito da persona di famiglia, che gli garantisca quell'affetto di cui ogni malato necessita e di assicurare anche il diritto del lavoratore di prestare assistenza al proprio familiare; ciò in attuazione del II com. dell'art. 3 della Costituzione (*"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*) ed in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni del 13.12.06 sui diritti dei disabili (ratificata con la L. n. 18/2009) e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (proclamata una prima volta il 7.12.2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12.12.2007 a Strasburgo ed alla quale l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati), la quale all'art. 26 stabilisce che *"L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità"*.

Sul punto si evidenzia che in più occasioni la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che la L. n.104/1992 è finalizzata alla tutela della salute psico-fisica del disabile, che le famiglie svolgono un ruolo fondamentale nella loro cura e assistenza e che il diritto di cui all'art. 33 com. 5 costituisce una forma di solidarietà sociale e di effettiva tutela del diritto alla salute; in particolare ha affermato: *"La garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza è strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica del disabile"* (sent. n.246/1997); *"la legge n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali,*



come ha più volte avuto occasione di affermare la Corte anche con specifico riferimento all'art. 33, c. 5" (sent. n. 372/02); "La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap» (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005)" (sent. n. 213/16)".

In conformità a quanto innanzi evidenziato la S.C. Sez. Lavoro con ordinanza del 22.03.2018, n. 7120, ha ribadito *"la disposizione dell'art. 33 comma 5° della legge n. 104/1992 deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3 comma 2° Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile (cfr. Cass. 7.6.2012 n. 9201); le misure previste dall'art. 33 comma 5° devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo – riconducibile al principio sancito dall'art. 3 comma 2 Cost. – che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere con altri valori costituzionali (cfr. da ultimo Cass. n. 24015/2017); ne consegue che le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, proprio per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale, vanno individuate quali diritti soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. sull'onere probatorio Cass. 18.2.2009 n. 3896)".*

Più recentemente, la S.C. con ordinanza dell'1.3.19 n.6150 ha ancora ribadito e chiarito: *"ferma la qualificazione come "diritto" della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l'art. 33, comma 5 cit., non vi è dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41 Cost.; tale bilanciamento, come già statuito da questa Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), "dovrà valorizzare le*



esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte”.

La ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, porta dunque a ritenere:

- che il diritto del lavoratore di cui all’art. 33 com. 5 della L.104/92 non è soggetto ad alcuna valutazione discrezionale del datore di lavoro;
- che nel necessario bilanciamento dei diritti del lavoratore e del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura costituzionale, dovranno sempre prevalere le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore, tutte le volte in cui le esigenze tecniche, organizzative e produttive del datore di lavoro non risultino effettive o comunque possano essere diversamente soddisfatte.

Da quanto innanzi appare evidente che la contestata disposizione contenuta nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 15 del bando - escludendo l’applicazione del beneficio in parola (precedenza nella scelta di sede) anche alla fase della assegnazione ai ruoli regionali -concretizza una gravissima lesione alla tutela delle persone affette da handicap grave, senza la sussistenza di alcun effettivo beneficio per il MI. E’ infatti inconfutabile che nessun interesse datoriale pubblico verrebbe in qualche modo pregiudicato dall’applicazione del beneficio di cui all’art. 33 della L. n.104/92 anche alla fase dell’assegnazione ai ruoli regionali, atteso che il solo interesse perseguito dal MI in tale fase è quello di coprire le sedi scolastiche prive di Dirigente con i vincitori del concorso de quo.

Ne consegue che le documentate esigenze della ricorrente, coinvolgendo valori costituzionalmente garantiti, quali quelli della tutela della salute e dell’integrità psico-fisica, debbano ritenersi sicuramente preminenti rispetto alle insussistenti esigenze datoriali, peraltro mai esplicitate e che alla stessa debba pertanto riconoscersi il diritto all’assegnazione nella prima regione prescelta e quindi l’operatività della L. 104/92 al momento della scelta della regione e non solo nella fase successiva.

Sussistono, dunque, tutti i presupposti affinché venga riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere assegnata quale Dirigente Scolastica alla Regione



Puglia, per consentirle di continuare ad occuparsi del proprio padre, portatore di handicap con connotazione di gravità.

Sul punto si evidenzia infine che l'illegittimità dell'art. 15 com. 3 del bando de quo è già stata riconosciuta in numerose pronunce (ordinanze cautelari e sentenze) delle Sezioni Lavoro dei diversi Tribunali aditi da alcuni Dirigenti, vincitori del concorso e immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019-2020; nei predetti giudizi è stato infatti riconosciuto ai ricorrenti il diritto di precedenza di cui agli artt. 21 e 33 della L. n.104/92, anche nella fase di assegnazione alle Regioni ed è stato ordinato al convenuto Ministero la loro immissione nei ruoli della Dirigenza Scolastica della prima Regione dagli stessi prescelta, corrispondente a quella in cui risiedono (art.21) o in cui risiede il familiare da assistere (art.33). Più precisamente tali pronunce favorevoli ai ricorrenti sono stati emesse dai seguenti Tribunali:

- di Siena con ordinanza n. 2304/2019 del 4.9.2019;
- di Napoli Nord con ordinanza n. 49741/2019 del 25.09.2019;
- di Palermo con ordinanza n. 36001/2019 del 27.9. 2019;
- di Roma IV Sez. Lavoro con ordinanza del 01.10.2019;
- di Termine Imerese con ordinanza n. 17136/2019 del 15.10.2019;
- di Grosseto con ordinanza n. 1625/2019 del 8.10.2019;
- di Lecco con sentenza n.60/2019 del 29.10.2019;
- di Rovigo con ordinanza n. 2108/2019 del 29.10.2019;
- di Reggio Calabria con ordinanza del 4.11.19;
- di Genova con ordinanza n. 3661/2019 del 23.10.2019;
- di Bologna con ordinanza n. 6788/2019 del 08.10.2019;
- di Siena con sentenza n. 273/2019 del 10.12.2019;
- di Reggio Calabria con ordinanza n. 18661/2019 del 4.11.2019, confermata in sede di reclamo con decreto n. 98/2020;
- di Reggio Calabria con ordinanza n. 26/2020 del 3.1.2020;
- di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza n. 27759/2019 del 18.11.2019;
- di Palmi con ordinanza n. 169/2020 del 20.01.2020;
- di Ancona con ordinanza n. 339/2020 del 31.01.2020;
- di Alessandria con ordinanza n. 14/2020 del 24.01.2020;
- di Ancona con sentenza n. 78/2020 del 5.3.2020;
- di Locri con ordinanza n. 3025/2020 del 12.03.2020;



- di Velletri con sentenza n.102/2020 del 21.1.2020;.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris*: in considerazione della documentazione prodotta e della giurisprudenza innanzi richiamata, la domanda appare palesemente fondata e meritevole di accoglimento.

Quanto al *periculum in mora*, l'assegnazione della ricorrente alla Regione Toscana, risulta oltremodo lesiva di diritti costituzionalmente garantiti ed i pregiudizi che deriverebbero, sarebbero sicuramente irreparabili e non risarcibili per equivalente.

Infatti, come innanzi evidenziato e come si evince dalla depositata documentazione, la ricorrente è referente unica del padre novantunenne, portatore di handicap in situazione di gravità, residente in Corsano (LE) e quindi la sua assegnazione alla Regione Toscana, a circa 900 km di distanza da quest'ultimo Comune, le impedirebbe di fatto di prestargli la necessaria assistenza, anche ricorrendo al più esasperato pendolarismo, con conseguente inevitabile ed irrecuperabile peggioramento delle condizioni psico-fisiche dello stesso.

Tutto ciò premesso e ritenuto la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'On.le Tribunale adito perché, fissata ex art. 415 c.p.c. l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI,

piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e per l'effetto - previa disapplicazione dell'art. 15 comma 3 del DD 23.11.2017 (bando) e comunque di ogni provvedimento ostativo presupposto e/o consequenziale - voglia:

A) in via immediata e cautelare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., **con decreto emesso inaudita altera parte**, data l'urgenza e la rilevanza costituzionale dei diritti lesi o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti,



- 1) disporre la immediata sospensione dell'assegnazione della ricorrente ai ruoli dell'USR per la Toscana effettuata dal Ministero convenuto mediante l'elenco pubblicato sul suo sito ufficiale il 21.8.2020 e di ogni ulteriore conseguente provvedimento, compreso quello dell'USR per la Toscana del 24.8.2020 e dei successivi;
- 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata anche in via provvisoria alla regione Puglia e quindi ad un'istituzione scolastica priva di dirigente, incluse le sedi nominali e quelle in reggenza, presso la sede di lavoro più vicina al domicilio del padre da assistere e conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta di provvedere all'immissione della ricorrente nei termini sopra specificati;
- 3) adottare, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela del dedotto diritto della ricorrente;

B) nel merito,

- 1) dichiarare illegittimo e annullare il provvedimento di assegnazione della ricorrente ai ruoli dell'USR per la Toscana effettuata dal Ministero convenuto mediante l'elenco pubblicato sul suo sito ufficiale il 21.8.2020 e ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre disposizioni di settore;
 - 2) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata ex com. 5 dell'art. 33 della L.104/1992 con decorrenza 01.09.2020 nei ruoli della Dirigenza Scolastica della Regione Puglia con assegnazione alla sede di lavoro più vicina al domicilio del padre da assistere - non ricoverato in istituti di cura e portatore di handicap in situazione di gravità - e per l'effetto ordinare all'Amministrazione convenuta di provvedere all'immissione della ricorrente nei termini sopra specificati;
- C) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa per entrambe le fasi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.**

In via istruttoria:



- a) si chiede di ordinare al Ministero convenuto di esibire l'elenco delle sedi dirigenziali effettivamente vacanti e disponibili nella Provincia di Lecce e nella Regione Puglia per l'a.s. 2020/2021, incluse tutte le sedi date in reggenza e quelle nominali, con l'indicazione per queste ultime anche della durata presuntiva del periodo da trascorrere "in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione del MIUR", considerato che l'USR per la Puglia non ha compiutamente provveduto a tanto, nonostante quanto previsto dall'art. 13 del CCNL del 2006 e dalla circolare dello stesso MI del 31.7.20 prot. 22708.
- b) Si produce la documentazione indicata in premessa nonché i seguenti documenti:
- ALL. N.19 avviso dell'USR per la Toscana del 24.8.2020 con n.2 allegati;
 - ALL. N.20 domanda della ricorrente di partecipazione al concorso DDG n.1259 del 23.11.17;
 - ALL. N.21 decreto ministeriale 138 del 3.8.2017 regolamento concorso dirigenti scolastici;
 - ALL. N.22 dichiarazione Dr. Biagio Cazzato del 6.8.20;
 - ALL. N.23 dichiarazione De Masi Giancarmine del 7.8.20;
 - ALL. N.24 Tribunale di Siena, ordinanza n.2304/19 del 4.9.19;
 - ALL. N.25 Tribunale di Napoli Nord, ordinanza n.49741/19 del 15.10.19;
 - ALL. N.26 Tribunale di Lecco, dispositivo sentenza n. 60 del 29.10.19, emesso nel giudizio n. 385/19;
 - ALL. N.27 Tribunale di Siena, Sentenza n.273/2019 del 10.12.19;
 - ALL. N.28 Tribunale di Velletri, sentenza n. 102/2020 del 21.1.20;
 - ALL. N.29 Comunicazione USR Puglia del 20.8.20 n. 21860 disponibilità incarichi in reggenza a.s. 2020-2021;
 - ALL. N.30 Elenco sedi disponibili per reggenze a.s. 2020-2021 USR Puglia;
 - ALL. N.31 ulteriore giurisprudenza di merito reperita in diversi articoli su internet relativi all'applicazione della L.104/92, con riferimento all'art. 15 del bando del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici (DDG n.1259 del 23.11.17);



con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, in considerazione del rito, è soggetta al contributo unificato di € 259,00.

Corsano, 24.08.20

AVV. GABRIELE BORLIZZI

